



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58

OGGETTO: Sentenza n. 321/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. ORLANDO Simone c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** dalle ore 20,15 in poi in Castelvetro e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 17/06/2015 n. 23141, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 19 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero		X	19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino	X		21	DI MAIO Giuseppe	X	
7	GIURINTANO Nicola	X		22	VARVARO Gaspare	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	BONSIGNORE Francesco		X
9	CURIALE Giuseppe	X		24	SALADINO Giacomo		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo	X		26	PIAZZA Maurizio	X	
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	SILLITTO Maria	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	AGATE Vincenzo	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	GIANNILIVIGNI Francesco	X	
15	BERLINO Giuseppe	X					

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Considerato che alle ore 19,05 era presente un solo Consigliere, giusta appello chiamato dal Vice Segretario Generale, (all. A) e che il numero dei presenti non rendeva legale la seduta, la rinvia di un'ora.

Quindi alle ore 20,15 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 19 consiglieri, giusto allegato "B", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: D'Angelo, Curiale e Di Bella. Sono presenti: il Vice Sindaco Rizzo e l'Assessore Calcara.

Chiedono di intervenire:

SCIACIA: Chiede il prelievo del punto n. 6 all'Ordine del Giorno, in quanto l'Avv. Vasile, Coordinatore dell'Ufficio Legale, deve andare via per impegni personali. Ritene la presenza dello stesso fondamentale per fugare eventuali dubbi sorti sul debito fuori bilancio, oggetto del sopracitato punto n. 6.

Entra Bertolino **presenti n. 20.**

VACCARA: Chiede di mettere ai voti il prelievo del punto n. 6, in quanto è contrario alla richiesta avanzata dal Consigliere Sciacia.

Escono: Piazza, Curiale, Perricone e Di Bella **presenti n. 16.**

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di prelievo del punto 6 all'Ordine del Giorno.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli e n. 1 contrario (Vaccara) resi, per alzata e seduta, da n. 16 consiglieri presenti;

A P P R O V A

La proposta di prelievo del punto 6 posto all'Ordine del Giorno.

Pertanto il Presidente introduce il sesto punto posto all'O.d.G: "*Sentenza n. 321/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. ORLANDO Simone c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. C), dell'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. D), dell'estratto della VI^ C.C.P. (all. E) e il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. F).

Entrano: Barresi, Ingrasciotta e Di Bella **presenti n. 19.**

Esce Vaccara **presenti n. 18.**

Apertasi la discussione chiedono di intervenire:

SCIACIA: Dichiara, in qualità di Presidente della III^ C.C.P., che in Commissione era sorti dei dubbi, successivamente fugati dall'Avv. Vasile, in merito alle motivazioni per le quali era stato richiesto dall'Ufficio Legale l'appello ed era stato deciso di pagare la somma, scaturita dalla sentenza del Tribunale di Marsala, alla persona coinvolta nell'incidente. Afferma che l'Avv. Vasile ha riferito alla Commissione che, trattandosi di una delibera provvisoriamente esecutiva, non c'erano i presupposti per una sospensiva in quanto, dalle visure catastali effettuate dall'Ufficio e' emerso che la persona coinvolta nell'incidente risulta proprietario di svariati immobili per cui, nel caso in cui si dovesse vincere l'appello, il Comune potrebbe recuperare la somma oggetto del debito fuori bilancio in esame.

DI BELLA: Chiede all'Avv. Vasile per quale motivo non ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza ed ha invece deciso di pagare una somma che comunque non è irrisoria considerato che, nonostante l'accertata solvibilità dell'odierno istante, nel caso in cui il Comune dovesse vincere l'appello e l'istante in oggetto non adempisse volontariamente ad una rivalsa, l'Ente dovrebbe procedere ad una azione esecutiva con un esborso di somme per attivarla.

AVV. VASILE: Dichiara che avendo letto le motivazioni della sentenza la sua appellabilità gli è saltata subito agli occhi, in considerazione del fatto che il soggetto inciampa

scendendo il gradino di un marciapiede in pieno giorno, non rendendosi conto che c'è un avvallamento ed essendo il gesto naturale del pedone quello di guardare a terra, ciò coincide oggi con il principio che la Cassazione ha espresso sull'attenzione che bisogna riporre adottando un comportamento che va oltre la normalità. Dichiarò, inoltre, di non aver fatto l'istanza di sospensiva in quanto fatte le visure catastali del soggetto ed avendo riscontrato la titolarità di oltre dieci immobili, andare a giustificare alla Corte d'Appello una istanza di sospensiva con un patrimonio così consistente avrebbe prodotto un'altra decisione negativa, che non avrebbe sicuramente portato benefici all'esito dell'appello.

Entra Bonsignore **presenti n. 19.**

DI BELLA: Chiede all'Avv. Vasile se sono state effettuate ispezioni ipotecarie.

AVV. VASILE: Risponde al Consigliere Di Bella che sono state effettuate delle visure ipocatastali. Escono: Di Bella e Bertolino **presenti n. 17.**

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti resi, per appello nominale (all. G), da n. 17 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *"Sentenza n. 321/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala. ORLANDO Simone c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*.

VACCARINO: Chiede che venga messa ai voti l'immediata esecutività dell'atto deliberativo.

Il Presidente, pertanto, mette in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo per appello nominale, chiesto dal Consigliere D'Angelo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 astenuti resi, per appello nominale (all. H), da n. 17 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Entrano: Adamo e Vaccara **presenti n. 19.**

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>

100 - A

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 29/06/2015

1° appello ore 19,05 2° appello ore _____

SEDUTA di 1^a convocazione / ~~proseguimento~~ ~~proseguimento~~

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448		
2	MARTINO FRANCESCO	415		
3	CAFISO VINCENZO	373		
4	BARRESI PIERO	350		
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	X	
9	CURIALE GIUSEPPE	232		
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229		
13	DI BELLA MONICA	229		
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222		
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	BERTOLINO TOMMASO	208		
18	VACCARINO SALVATORE	208		
19	SCIACIA PIETRO	201		
20	ADAMO ENRICO	196		
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186		
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		
24	SALADINO GIACOMO	173		
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151		
26	PIAZZA MAURIZIO	141		
27	SILLITTO MARIA	132		
28	AGATE VINCENZO	129		
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126		

Alleg. Bⁿ

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 29/06/2015

1° appello ore 2° appello ore 20,15

SEDUTA di 1^a convocazione / ~~aggiornata~~

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIO IIA SALVATORE	448	—	
2	MARTINO FRANCESCO	415	—	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	360	—	
5	FERRICONE LUCIANO	331	X	
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GILRINTANO NICOLA	251	X	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIETRO	247	—	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CAI AMIA PASQUALE	232	—	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	X	
12	ZACCONI GIUSEPPE	228	X	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	—	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIETRO	221	X	
17	BERIOLINO TOMMASO	208	—	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	198	—	
21	D' MAIO GIUSEPPE	187	X	
22	VARVARO GASPARE	186	X	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	—	
24	SALADINO GIACOMO	173	—	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	X	
27	GILLI TO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	X	
29	GIANNILIVONI FRANCESCO	126	X	

19



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

All. "C"

UFFICIO UCALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 321/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala, ORLANDO SIMONE c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione n. _____
 Dichiarata immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 14/81:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità fiscale ed il ordine alla regolarità e alla completezza l'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data *09-06-2015* IL RESPONSABILE

Il _____

il *9 GIU 2015*

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO REGIONALE

Stefano Riccio

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTUA LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Data *15 GIU 2015*
Dott. Andrea Amadori DI BONO

III. CCF
VI. CCF

IMMUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESSIONE PROPOSTA € *10.474,25*

AL GAP *2010* PER N. *728*

Di € _____

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTA la sentenza n. 321/2015, notificata a mezzo Fee l'8.04.2015, emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala il 31.03.2015, con la quale il Giudice Unico, dott.ssa Roberta Vaccaro, nel definire il giudizio n. 1475/2013 R.G., intentato da ORLANDO SIMONE contro il Comune di Castelvetro, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il Comune di Castelvetro al pagamento, in favore dell'attore sig. Orlando Simone, della somma di €. 6.344,00, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge e interessi legali ex art. 1283 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese processuali liquidate in €. 214,00 per esborsi ed €. 2.417,50 per compensi professionali, oltre accessori IVA e CPA e spese di C.U. liquidate in complessivi €. 300,00;

VISTO l'atto di citazione in appello ad istanza del Comune di Castelvetro, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasilis, per la riforma della superiore sentenza n. 321/2015, emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Marsala, e definizione del giudizio iscritto al n. 1475/2013 R.G. e per condannare l'appellato sig. Orlando Simone al pagamento, in favore del Comune di Castelvetro, di tutte le spese, ivi comprese quelle di CTU liquidate con decreto del 30.3.2015 e compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge;

VISTA la nota prof. leg. n. 930 del 3.06.2014, a firma dell'Avv. Francesco Vasilis, con la quale si comunica che, sebbene perduto il giudizio di appello R.G. n. 1044/2015, è necessario provvedere all'aduzione degli atti amministrativi per la liquidazione di quanto dovuto in ragione della suddetta sentenza di prima cure, salvo poi a ripetere quanto pagato al sig. Orlando Simone in esito alla definizione del giudizio di appello;

RILEVATO che la somma dovuta al sig. ORLANDO SIMONE, giusta sentenza n. 321/2015, emessa dal Tribunale Civile di Marsala, il 31.03.2015, ammonta ad €. 10.474,46, così distribuita

A) Spese la Sentenza	€. 6.432,96
B) Ripetizione Compenso al CTU	€. 300,00
C) Compenso legale	€. 2.417,50
C1) Spese non imponibili	€. 214,00
C2) Spese Generali 15% su imponibile	€. 353,63
C3) CPA 4% su imponibile (C1+C2)	€. 111,21
C4) IVA 22% su imponibile (C1+C2+C3)	€. 636,19
C4=	€. 3.741,44
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€. 10.474,46

CONSIDERANDO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo del A.C. che abbia previsto la spesa stessa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 1-1-8-8 del redigendo bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adattare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute al sig. ORLANDO SIMONE, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di

Castelvetrano, con salvezza di ripetere in esito alla definizione del giudizio di appello RO n. 1044/2015;

VISITA il parere della regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;


VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA


Per i motivi ai cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 321/2015, emessa dal Tribunale Civile di Marsala il 31.03.2015, a definizione del giudizio iscritto al n. 1475/2013 R.G., promosso da **ORLANDO SIMONE** c/Comune di Castelvetrano.
- 2) **RICONOSCERE**, come deducendo, che la somma di **€. 10.474,40** indicata in narrativa e dovuta al sig. **ORLANDO SIMONE**, in esecuzione della Sentenza n. 321/2015, emessa dal Tribunale Civile di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della rogata deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad **€. 10.474,40**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici di bilancio 2.1-8-8 del redigendo bilancio 2015, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume preesistente di impegno di pari importo.
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con l'apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) **RIPETERE** detto importo in esito alla definizione del giudizio di appello pendente presso la Corte di Appello di Palermo al n. 1044/2015 R.G., promosso dal Comune di Castelvetrano per l'integrale riforma della Sentenza n. 321/2014, oggetto della presente deliberazione.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE AMMINISTRATIVO



Copia

LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI TRAPANI



Città di Castelvetrano
Trapani

UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I	122 Castelvetrano (Tr)
Tel. 0924-909210 / 9024-909257	Telex: 9924-904244
Apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 12.00 alle 13.00	
Dirigente: Dott. Paolo Nigola	e-mail: pnigola@comune.castelvetrano.tp.it
Funziario: Avv. Francesco Vassè	e-mail: fvassè@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Comune di Castelvetrano/ORLANDO SIMONE - Sentenza n. 321/2015 del Tribunale Civile di Marsala.

Al Dirigente del Settore Affari Generali
Al Dirigente del Settore Programm. Finanz.

LORO SEDI

~~~~~  
Con riferimento alla sentenza in oggetto indicata, nel comunicarVi di avere interposto il suddetto atto di appello, giusta quanto disposto con deliberazione di GM n. 133 dell'05.06.15, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata decisione, sono a rappresentarVi che, in ragione dell'istruttoria effettuata dallo scrivente Ufficio ai fini dell'articolazione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 321/2015, è emersa l'opportunità per l'A.C. di procedere in tal senso attesa la insussistenza di requisiti giustificativi del pericolo alla non riparazione, da parte del signor Orlando Simone, nelle somme di cui tale sentenza impugna, risultando lo stesso intestatario di diverse unità immobiliari.

Per tale ragione, al fine di evitare la commissione da parte dell'adita Corte di Appello di Palermo di Ordinanza di rigetto per carenza del requisito del c.d. "

Emesso il giorno \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
Pubblicato e sottoscritto il **03** del mese di **GIU**, 2015  
Il Dirigente del Settore Affari Generali \_\_\_\_\_  
Il Funziario \_\_\_\_\_

pericolare in morte, si rende necessario procedere alla liquidazione delle somme in favore del signor Orlando Simone, con spirito di ripercuote quanto pagato in esito alla definizione del presente giudizio di appello R.G. n. 7044/2015.

Alle fine di quanto detto, di seguito si riportano le somme e lo stesso a vario titolo dovute:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| A) Sorte in Sanzione                 | € 6.432,95         |
| B) Ripartizione Compenso al CTU      | € 539,00           |
| C) Compenso legale                   | € 247,50           |
| C1) Spese con mandati                | € 214,00           |
| C2) Spese Generali 10% su imponibile | € 562,65           |
| C3) CPA 4% su imponibile (C-C2)      | € 111,21           |
| C4) IVA 22% su imponibile (C-C2-C3)  | € 636,16           |
| C) =                                 | € 3.741,44         |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>       | <b>€ 10.474,40</b> |

In ordine agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (31.03.2015) al soddisfo, gli stessi dovranno calcolarsi separatamente in sede di liquidazione e pagamento in esito al procedimento Consolare di riconoscimento del debito quale fondi bilancio, risultando ad oggi come presunto e, comunque, irrilevante l'eventuale importo da liquidare in relazione alla data del relativo provvedimento amministrativo.

Cordiali

Avv. Francesco Vasile



Procuratore generale del Tribunale di Palermo

Dr. NICOLÒ MICELI  
MEDICO CHIRURGO - COD. EMP. 200652529A  
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO  
SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
SPECIALISTA IN CHIRURGIA D'URGENZA E P. S.  
Cod. Fisc.: NCL NCL 55M02 C286U

Prestazione occasionale - Ricevuta n°02/15

Il sottoscritto dr. Miceli Nicolò nato a Castelvetro il 02/08/55 residente in  
Castelvetro nella via V. Titone N° 5 Codice Fiscale MCL NCL 55M02 C286U

**DICHIARA**

Di ricevere dal sig. Orlando Simone nato a Castelvetro il 04/08/58 e ivi residente  
nella via E. Centonze n°9/8b, Codice Fiscale RLNSMN58M04C286K, la somma di  
Euro 300,00, a saldo, per CTU medico-legale in merito al sinistro occorsogli il  
02/11/10 ( causa civile n° 1475/13 RG - Tribunale di Marziano - Orlando Simone  
contro Comune di Castelvetro).

Dichiara inoltre di non essere soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°  
633/72, e che detta ricevuta è resa ai sensi dell'art 67 comma 1 lettera l del TUIR n°  
917/86, come da "Risoluzione dell'Ufficio dell'Entrate n° 42 del 12/03/07".  
Castelvetro, 15/05/15.

In fede

Dott. NICOLÒ MICELI

MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA IN CHIRURGIA D'URGENZA E P. S.  
SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
COD. EMP. 200652529A



ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 31.03.2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II. TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSATA  
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,50, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1475 dell'anno 2013 R.G., discussa e decisa contestualmente, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna del 31/03/2015, vertente tra:

**SIMONE ORLANDO** (RTNSMN58M04C286K), elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO N. 80/A CASTELVETRANO, presso lo studio dell'avv. Silvestre Curti Giardina, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniele Bernardini, giusta procura a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

**E**

**COMUNE DI CASTELVETRANO** (81001210814), in persona del Sindaco, p.t. rappresentato e difeso dall'avv. VASILE FRANCESCO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e delibera della G.M. n.399/2013 ed elettivamente domiciliato in CASTELVETRANO, PIAZZA LMBERTO I, presso la casa comunale.

**CONVENUTO**

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c/c 2043 c.c.

CONCLUSIONI: cfr. verbale *supra* cui è allegata la presente sentenza.

ALLEGATO A VERBALE D'UDENZA DEL 31.03.2015

### FAUTTO

Con atto di citazione notificato il 26.06.2013, Cristian Simone conveniva in giudizio il Comune di Castelvetro al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a ragione del sinistro occorso in data 2 novembre 2010, alle ore 10.00 circa in Castelvetro, nella Piazza Regina Margherita.

Segnatamente, l'attore assumeva che, nelle predette circostanze di spazio e di tempo, dopo essere appena uscito dal "Bar degli Studenti", "rovinnava a terra" perché "una volta sceso il gradino del marciapiede inciampava con il piede sinistro a causa di una irregolarità non segnalata né scorgibile presente sul manto stradale immediatamente sotto il gradino del marciapiede" (cfr. fotografie allegate, doc. i fascicolo di parte attorea).

A causa della caduta, l'attore assumeva di aver riportato lesioni personali ("distacco parietale della base del V metatarso del piede sinistro"); cfr. referti del Pronto Soccorso del locale P.O., in atti) che lo costringevano a complessivi 118 gg. di inattività totale o parziale, con bastoni permanenti pari al 5% (cfr. documentazione medica e ctp in atti).

Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni patiti (quantificati in euro 12.312,10, o nelle diverse somme, maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria) ex art. 2051 cc., o in via subordinata ex art. 2043 c.c., con vittoria delle spese di litig.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto, contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone il rigetto, sia per insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc. (cfr. art. 2043 c.c. (per mancanza degli elementi richiesti per la configurazione della rd. "incidia o trabocchetto"), sia per l'attribuità esclusiva dell'evento dannoso all'esclusiva o/o concorrente condotta imprudente dell'attore ex art. 1227 c.c. ...

Quindi la causa, istruita documentalmente, mediante esame testimoniale e cte medico-legale, all'udienza odierna veniva discussa e decisa contestualmente, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

### DIRITTO

1. Nel merito della domanda formulata da parte attorea.

La domanda risarcitoria avanzata dall'attore è fondata e merita accoglimento, nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, ne è stato accertato il fondamento.

La dinamica dell'incidente (caduta dell'attore a causa della presenza di una buca-dislivello sul marciapiede, non segnalata né visibile con l'ordinaria diligenza) risulta sufficientemente provata alla stregua delle chiare e convergenti dichiarazioni rese dai testimoni oculari, Inzerillo Antonino e Belliomo, delle cui attendibilità non si ha motivo di dubitare (cfr. verbale d'udienza

del 11.02.2014) nonché, quanto alla presenza e consistenza della buca, dalle rappresentazioni fotografiche allegata al fascicolo di parte attiva.

Ciò posto, in ordine al regime giuridico applicabile al caso di specie, l'attore ha prospettato, sia pure in via graduata, un duplice titolo di responsabilità in capo al Comune proprietario e custode della strada: ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni cagionati da cose in custodia ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del generale principio del *non inveni laedere*, a causa della presenza di una situazione di pericolo occulto non segnalato né visibile e prevedibile.

1. Orbene, nel caso in esame, si ritiene sussistere i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., tenuto conto della circostanza - non contestata dal Comune - che il luogo del sinistro è un marciapiede "situato all'interno del centro abitato" (cfr. in tal senso, Cass. 21.7.06, n. 16770; 12.7.06, n. 15779).

Sul punto, giova riportare quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità del regime speciale di cui all'art. 2051 c.c. alle ipotesi di sinistri avvenuti sulle strade pubbliche e pertinenti marciapiedi all'interno dei centri urbani.

Preliminariamente, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è "applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed agli altri enti pubblici per tutti i danni prodotti dalla cosa sulla quale l'Amministrazione o l'ente in concreto eserciti i poteri propri del custode"; "tuttavia, poiché è la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la cosa, che assume il ruolo di oggettivo criterio di imputazione della responsabilità, questa deve essere esclusa ogni volta che le caratteristiche del bene escludano la possibilità del concetto di effettiva custodia del bene da parte della P.A. alla quale il bene appartiene" (cfr. Cass. n. 23680/2008). Non solo, il rapporto di custodia dell'intero rete viaria del Comune si fonda anche sulle norme del codice della strada che devolvono all'ente proprietario compiti di manutenzione, gestione e pulizia oltre che di controllo tecnico (cfr. art. 14 cod. str.), imponendo al medesimo ente una continua vigilanza dell'intera rete viaria esistente nel proprio territorio.

Ciò premesso, "la necessità del concreto accertamento della possibilità dell'esercizio del potere di controllo della cosa, in cui, come si è detto, si sostanzia la custodia, ha indotto la più recente giurisprudenza ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al demanio stradale solo per quelle strade in relazione alle quali, per la loro estensione, per le loro caratteristiche, per le dotazioni ed i sistemi di controllo che le connotano, l'esercizio effettivo del controllo da parte della P.A. (o dell'ente al quale la strada è affidata) sia inesigibile". "Situazione, questa, che, per il demanio stradale comunale, può essere riconosciuta solo per le strade poste al di fuori della perimetrazione del centro abitato dato che la localizzazione della strada all'interno del predetto

L'UFFICIO DI LEGALITÀ PUBBLICA È UN'ISTITUZIONE PUBBLICA

ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 31.03.2015

perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione, e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale" (Cass. n. 23680/2008).

A quest'ultimo riguardo, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15842 del 2008, ha chiarito che le peculiarità dell'ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. vanno individuate "piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, si da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori del custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o inopportuna, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione operata d'ufficio od opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici ed altri agenti offensivi). Nel primo caso" - prosegue la sentenza - "è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerlo in condizioni costanti di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quantomeno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo".

1.2 Ciò posto, nel caso di specie, è indubbio che il Comune convenuto, in quanto proprietario e soggetto tenuto alla manutenzione dei marciapiedi presenti nella centrale Piazza Regina Margherita, fosse nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo del marciapiede e del pertinente marciapiede, al fine di prevenire, rimediare o quanto meno segnalare agli utenti della strada fattori di rischio, quali la presenza di anomalie e tratti sconnessi sul marciapiede.

Ora, l'art. 2051 c.c., alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso ultimo Cass. nn. 8005 e 15884 del 2010), individua un criterio di imputazione oggettiva dell'responsabilità, fondato sul solo presupposto della sussistenza di un rapporto di custodia tra la cosa e ha dato luogo all'evento lesivo ed il soggetto chiamato a risponderne.

Detta norma comporta, sotto il versante probatorio, l'onere per il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum".

Dalla ...

## ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 31.03.2015

In particolare, dalla relazione peritale si evince che l'attore ha riportato lesioni ("trauma distortivo del piede sinistro con distacco porcellino osseo della base del 5° metatarso") in evidente nesso di causalità con il sinistro allegato che hanno comportato:

- un'invalidità temporanea totale di giorni 30;
- un'invalidità temporanea parziale: al 75% di giorni 18; al 50% di giorni 15; al 25% di ulteriori giorni 15;
- e postumi permanentemente menomativi della integrità e validità biologica ("lieve algia dell'articolazione tarso-metatarsale 5°, a minima incidenza funzionale") nella misura dell'1% (uno per cento).

In linea con quanto ritenute dal CTU, la suddetta menomazione non ha ridotto la capacità lavorativa generica né specifica del danneggiato, né renderà necessarie in futuro spese mediche.

Ciò posto, per quantificare tale danno non patrimoniale occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Vi, tuttavia, stabilito se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.

Tra linee di pensiero si contendono il campo.

La prima, favorevole all'applicazione analogica, si basa sul rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non vi è altra differenza che il mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclama tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, §, 2<sup>c</sup> e 76 Cost., l'ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per revvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).

La seconda, contraria all'applicazione analogica, fa leva sulla collocazione della disposizione nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti", e sulla ratio legis, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi.



ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 31.03.2015

La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice delle assicurazioni al solo danno "biologico", sicché resterebbero comunque estranei all'ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il "vecchio" danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambito di r.c.a., mediante il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento.

Orbene, anche alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. in particolare Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), si ritiene di dover aderire alla seconda delle soluzioni prospettate.

La sopracitata sentenza n. 12408/2011 (alle cui convincenti argomentazioni si rimanda ex art. 138-*disp. att.* c.p.c.) merita, altresì, adesione anche nella parte in cui individua il modo della corretta liquidazione del danno non patrimoniale, a livello nazionale, nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Passando, quindi, alla "monetizzazione" del danno non patrimoniale, alla stregua delle citate Tabelle milanesi aggiornate al 2014, considerati il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CIL, nella misura dell'1% e l'età del danneggiato al momento del fatto (52 anni), l'entità del danno biologico da invalidità "permanente" deve dunque liquidarsi in € **1.088,00.**

Per quanto concerne, poi, il danno biologico "da invalidità temporanea", è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrando nel danno biologico, deve formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia; in particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una somma pari a € **96,00** (cfr. valore minimo indicato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate a luglio 2014), mentre per l'invalidità temporanea parziale il danno va liquidato in una proporzionale riduzione percentuale della voce della T.T.A. .

Muovendo da tale premessa, il danno da invalidità temporanea deve quantificarsi in € **2.880,00 (ITA 96x 30) + 1.296 (=75% di 96- 72 x 18) - 720 (=50% di 96 x 15), 360 (=25% di 96= 24 x 15), per un totale di € 5.256,00.**

Quindi, a titolo di danno non patrimoniale (complessivamente valutato con le sue componenti dinamiche di tipo esistenziale) è dovuta all'attore la complessiva somma di € **6.344,00 (1.088,00+€ 5.256,00).**

Firma: Dr. Maurizio Basso, in persona del Dott. Gregorio Santambrogio



| <b>Importo da Devalutare: € 6.344,00</b> al mese di Novembre 2010 |            |            |        |         |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|---------|------------|
| Indice Istat utilizzato: FOI generale                             |            |            |        |         |            |
| Totale Devaluazione: € 375,98                                     |            |            |        |         |            |
| <b>Importo Devalutato: € 5.968,02</b>                             |            |            |        |         |            |
| Data Iniziale: 02/11/2010                                         |            |            |        |         |            |
| Data Finale: 30/03/2015                                           |            |            |        |         |            |
| Capitale Iniziale: € 5.968,02                                     |            |            |        |         |            |
| Interessi: Nessuna capitalizzazione                               |            |            |        |         |            |
| Data                                                              | Al:        | Capitale:  | Tasso: | Giorni: | Interessi: |
| 02/11/2010                                                        | 31/12/2010 | € 5.968,02 | 1,00%  | 59      | € 9,65     |
| 01/01/2011                                                        | 31/12/2011 | € 5.968,02 | 1,50%  | 365     | € 89,52    |
| 01/01/2012                                                        | 31/12/2012 | € 5.968,02 | 2,50%  | 331     | € 298,81   |
| 01/01/2013                                                        | 31/12/2013 | € 5.968,02 | 1,00%  | 365     | € 59,68    |
| 01/01/2014                                                        | 30/03/2015 | € 5.968,02 | 0,50%  | 89      | € 7,28     |
| Totale Colonna Giorni: 1600                                       |            |            |        |         |            |
| Totale interessi legali (s.e.o.): € 464,94                        |            |            |        |         |            |
| <b>Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 6.432,96</b>           |            |            |        |         |            |

In fine, sull'importo complessivo così determinato, dovranno essere computati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

4 - Le spese di lit. liquidate in dispositivo (secondo il criterio velocistico del "decisum"; cfr. Cass. 19014 del 11/09/2007), seguono la soccombenza e tengono conto, ex artt. 4 e 5 del DM 140/2012, della complessità (minime) della causa e del grado di difficoltà del problema adottato per la decisione (con riduzioni del 50% rispetto ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria).

In fine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto del 30.03.2015 in complessivi € 300,00 oltre accessori, sono poste definitivamente, nei rapporti interni tra le parti in causa, a carico del Comune di Castelvetrano, con conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire all'attore quanto anticipato al ctt.

#### PQM

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1475/2013 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco *p.t.*, al pagamento in favore dell'attore Orlando Simone, a titolo di

ALLEGATO A VERBALE D'UDIENZA DEL 30.03.2015

risarcimento danni ex art. 2051 c.c., della complessiva somma di € 6.344,00, oltre interessi e rivalutazione (nella misura e nei termini di cui in motivazione), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

2) condanna il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco p.r., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in € 2.14,00 per usarsi ed € 2.417,50 per compensi professionali (di cui € 437,5 per attività di studio, € 170,00 per fase introduttiva, € 800,00 per istruttoria ed € 810,00 per fase decisoria), oltre accessori (IVA e CPA) e rimborso spese generali al 15%, come per legge;

3) pone definitivamente le spese della CTL, liquidate, con decreto del 30.03.2015, in complessivi € 500,00 oltre accessori, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni, a carico Comune convenuto, nella persona del Sindaco p.r., con diritto dell'attore di ripetere da quest'ultimo l'acconto corrisposto al c.t.u.

IL GIUDICE

Dott.ssa Roberta Vaccaro

...

CITTA' DI CASTELVETRANO  
 UFFICIO LEGALE  
 AVV. Francesco Vasile  
 Patrocinante in Cassazione  
 C.F. VSL FNC65C28C286K  
 via S. Gaetano, 15 - 91024 Castelvetrano (TP)  
 Piazza Umberto I° n.5  
 Tel. 0924 905212 / fax 0924 904244  
 91024 CASTELVETRANO (TP)

Corte di Appello di Palermo

Atto di citazione in appello

per la riforma della sentenza n. 321/2015, emessa dal Giudice Unico del

Tribunale Civile di Marsala il 31 marzo 2015, depositata in pari data, a

definizione del giudizio iscritto al n. 1475 del Ruolo Generale degli Affari

Contenziosi Civili dell'anno 2013, notificata a mezzo pec l'8 aprile 2015,

avente ad oggetto "azione di risarcimento dei danni da lesioni personali"

**PROMOSSO DA**

~~COMUNE DI CASTELVETRANO~~ (C.F. 81001210814), in persona del

Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in

Palermo, via Catania, 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi,

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile (c.f. VSL FNC 65C28

C286K) - [ivasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:ivasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it) - fax 0924/904244), giusta

deliberazione di G.M. e per mandato in calce al presente atto

**CONTRO**

ORLANDO SIMONE (c.f. RLN SMN 58M04 C286K), nato a Castelvetrano il

4.8.1958, ivi residente nella via L. Centonzo, 9/B, elettivamente domiciliato in

Castelvetrano, via Milazzo, 80/A, presso lo studio degli Avv. li Daniele

Bernardone e Silvestro Curti Giardina, dai quali, anche congiuntamente, è

rappresentato e difeso.

**INFATTO**

I. Con atto di citazione, notificato il 20.06.2013, Orlando Simone, di anni 53, ha

chiesto all'adito Tribunale pronunciarsi declaratoria di condanna della civica

Amministrazione al risarcimento dei danni tutti asseritamente subiti in occasione

Nella qualità di Sindaco, legale rappresentante pro tempore, del Comune di Castelvetrano, in qualità di Avv. Felice Junio Duce, nato a Castelvetrano il 28/06/1973, C.F. RRNF0373D28C286L

IL LEGG. a rappresentanza di cittadini) ed a essere procedente ad ogni suo atto e quel l'Avv. Francesco Vasile

si qui autorizza ogni finalità di legge, in compliance della di

consigliere, qualunque rinuncia agli atti, omettere il proprio domicilio, personale documento assicurativo e ottenere il


lucro in causa. E' richiesta, aliti al suo solo proterore la facoltà di scendere agli atti

ritenuti nell'ambito dell'ente locale, al fine della legge sulla privacy, dichiara di aver preso

avviso dell'interdittiva resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. modif

autorizzando il tratto tutto dei del personale e dell'ente stesso, ai fini della causa.

CASTELVETRANO  
 Il Sindaco  
 Avv. Felice Junio Duce



delle lesioni riportate in data 2.11.2010, alle ore 10:00 circa, in Castelvetro, nella Piazza Regina Margherita.

Sostiene, infatti, l'attore di avere subito lesioni al piede sinistro a causa di una scoffiatura del marciapiede prospiciente il pubblico esercizio, denominato "Bar Degli Studenti", presso il quale lo stesso si era recato la mattina del 2 novembre 2010.

In particolare, il signor Oriando, "...uscendo dal citato Bar ed affrontata la discesa dal marciapiede nella pubblica via (aperta al traffico veicolare), che costeggia la locale Piazza Regina Margherita, ha inciampato con il piede sinistro a causa di una irregolarità, non segnalata né scorgibile, presente sul marciapiede immediatamente sotto il gradino...", riportando, a seguito della caduta, un forte dolore all'arto sinistro, tale da condurlo, nel pomeriggio della stessa giornata (ore 17:41), a richiedere la cura dei sanitari del pronto soccorso di Castelvetro (cfr. atto di citazione, 1° cap.).

A seguito del lamentato evento veniva diagnosticato all'attore "...un distacco parcellare della base del V° metatarso del piede sinistro..., con prognosi di giorni 30 e consigliate l'uso di stampelle.

Interventa la guarigione clinica delle asserite lesioni, in capo all'attore sarebbero residui postumi invalidanti del 5%, quantificati in complessive €. 12.312,10, oltre accessori.

Il. Con comparsa responsive del 14.11.2013, il Comune di Castelvetro, non costituirsi in giudizio e contestare le avverse domande, eccettuava la sussistenza di una esclusiva responsabilità dell'attore nella verifica del lamentato evento dannoso, imputabile, si come narrato, a suo fatto e colpa, per non avere usato, nell'uscire dal citato Bar degli Studenti ed affrontata la discesa

dal marciapiede nella pubblica via che costeggia la locale Piazza Regina Margherita, la diligenza propria del pedone, quale risulta essere - nel caso di specie - quella di controllare lo spazio sottostante il marciapiede che costeggia la pubblica via, destinata al transito veicolare, dal quale, peraltro, poco prima della verificazione del sinistro, lo stesso aveva impegnato per recarsi al Bar.

III. Il giudizio, proseguito con l'escussione dei testi attorei ammessi (signori Bollacchino Giuseppe ed Inzerillo Antonino - udienza dell'11 febbraio 2014) e con

esplicitamento delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, ad opera del nominato Professionista, Dott. Miceli Nicolò, giusta relazione peritale del

23.11.2014, è stato rinviato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexsies c.p.c. all'udienza del 31.3.2015, con invito alle parti di precisare le conclusioni e discutere la causa.

IV. Con sentenza in epigrafe indicata, depositata il 31.03.2015, il Giudice Unico, Dott.ssa Roberta Vaccaro, ha così statuito:

*"P. Q. M.*

*1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'attore Orlando Simone, a titolo di risarcimento danni ex art. 20151 c.c. della complessiva somma di €. 6.344,00, oltre interessi e rivalutazione (nella misura e nei termini di cui in motivazione), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;*

- 2) condanna il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco p.t., al pagamento il favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in €. 214,00 per esborsi ed €. 2417,50 per compensi professionali (di cui €. 437,50 per attività di studio, €. 370 per fase introduttiva, €. 500,00 per istruttoria ed €. 810,00 per la fase decisoria), oltre accessori (IVa e CPA) e rimborso spese generali al 15% come per legge.
- 3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate, con decreto del 30.03.2015, in complessivi €. 300,00 oltre accessori, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni a carico del Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco p.t., con diritto dell'attore di ripetere da quest'ultimo l'accanto corrisposto al c.t.u.

*Il Giudice Unico*

*(Dr. Roberto Vaccaro)*

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dotta sentenza è ingiusta, poiché manifestamente errata, e, come tale, se ne chiede la riforma nelle parti aggredito indicate e per i seguenti specifici motivi

#### **DI FATTO E DI DIRITTO**

Indubbiamente censurabile e, come tale, da intendersi impugnato, l'impalcato motivazionale della gravata statuizione, nella parte in cui il Decidente di *prime cure*, nell'accogliere parzialmente la domanda dell'attore, così esordisce: "*La dinamica dell'incidente (cuchia dell'attore a causa della presenza di una buca-dislivello sul marciapiede (!!!), non segnalata né visibile con l'ordinaria diligenza) risulta sufficientemente*

provata alla stregua delle chiare e convergenti dichiarazioni rese dai testimoni oculari, Inzerillo Antonino e Bellacono, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare (cfr. verbale d'udienza dell'11.02.2014) nonché, quanto alla presenza e consistenza della buca, dalle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice...". (cfr. pagg. 2 sentenza impugnata).

Orbene, non può non osservarsi come difeso che è rimasto accertato, in esito alle emergenze documentali, è che la mattina del 2.11.2010, alle ore 8:30, il manto

stradale sottostante via Pinza Regine Margherita, Piazza Regina Margherita

Margherita (aperta al traffico veicolare) presentava una irregolarità, sì come ben individuata nel versato corredo fotografico (cfr. doc. n. 3, fascicolo del Comune di Castelvetro) e non già che la caduta del signor Orlando Simone sia da attribuire, in via esclusiva, alla sussistenza della citata irregolarità del manto stradale, per come appresso si dirà.

Ed infatti, le dichiarazioni rese dai testi Inzerillo e Bellacono, escussi all'udienza dell'11 febbraio 2014, in ordine alle cause che avrebbero determinato la caduta dell'attore sull'asfalto della Piazza Regina Margherita, non potevano, senza incorrere in errore, essere valutate alla stregua di una ricostruzione del fatto generatore dell'evento, bensi di meri apprezzamenti di natura squisitamente valutativa, privi di appigli obiettivi e/o dati concreti di riferimento (Cass. Civ. n. 4111/195; Cass. Civ. n. 1173/1994) e, come tali, inutilizzabili ai fini probatori (cfr. Cass. Civ. n. 3270/1998).

Detti testimoni, infatti, per come dagli stessi dichiarato, trovandosi "alla porta del bar" (cfr. verbale di udienza del 11.2.2014), non potevano avere contezza e/o

percezione diretta né del dislivello del manto stradale, né, ancor meno, dell'attribuibilità della caduta dell'Orlando a detta irregolarità.

Alla luce di quanto detto, l'impugnato capo della stazione in disarina non può che essere riformato con una pronuncia che, nell'affermare l'inutilizzabilità, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese dai testi esposti Inzerillo e Bellacomo, in quanto correttamente valutabili alla stregua di **meri apprezzamenti, di natura personale, privi di appigli obiettivi e/o dati concreti di riferimento**, rigetti le domande attoree, in ragione della mancata allegazione probatoria in ordine alla riconducibilità dell'evento dannoso alla esclusiva presenza della irregolarità del manto stradale della Pubblica Piazza Regina Margherita.

La chiesta riforma, del resto, è conforme al prevalente principio giurisprudenziale, secondo il quale *"la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti e che il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo alle deposizioni testimoniali che si traducono in una interpretazione soggettiva ovvero in un mero apprezzamento tecnico del fatto"* (cfr. Cass. n. 5 del 2001, Cass. n. 2270 del 1998, Cass. n. 4111 del 1995; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5548 del 8 marzo 2010).

Infatti, ove il primo Giudice avesse esaminato le dichiarazioni rese dai citati testi alla stregua di apprezzamenti e non di fatti oggettivi, come invece accaduto, ne avrebbe destituito la portata probatoria, così pervenendo, con ragionevole probabilità, ad una pronuncia di rigetto delle domande avanzate dall'attore, poiché scampite di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità.

Così statuendo, il primo Giudice, con motivazione tutt'altro che logica, ha fatto mostra di un maldosso governo delle norme codicistiche che regolano la prova ed, in particolare, delle prescrizioni normative di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., con

conseguente riverberamento sulla correttezza del costrutto motivazionale posto a sostegno della gravata statuizione.

Ma v'è più! Il sopra indicato capo della sentenza oggi gravato, in uno a quello che testualmente afferma "...nel caso in esame, l'attore ha fornito la prova del nesso di derivazione causale del danno lamentato dal bene oggetto di custodia - ossia la condizione, potenzialmente lesiva, che connotava il marciapiede in corrispondenza della caduta a causa della presenza di una buca trapezoidale, non agevolmente visibile né evitabile, anche in orario diurno, per colorazione

cromatica e natura dell'anomalia..." (cfr. pag. 5, 1° cpv sentenza impugnata),

meritano censura anche sotto il diverso e più importante profilo della errata

valutazione, da parte del Decidente, in ordine alla pretesa sussistenza dell'intervenuta allegazione probatoria, ad opera dell'attore, del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il lamentato danno, nonché della "insidiosità" della cosa stessa a produrre l'evento lesivo per cui è gravame.

Ed invero, detto imputato motivazionale trova piena confutazione non soltanto nella manifesta inconducibilità e/o inattendibilità delle rese dichiarazioni, non avendo i testi escussi Izzarillo e Belacomo, per come detto, avere percezione diretta sia della irregolarità del manto stradale sia dell'attribuibilità della caduta alla presenza della stessa, e ciò per la posizione in cui essi si trovavano al tempo della verificaazione del presunto sinistro (**alle spalle del marciapiede dal quale sarebbe sceso l'Orlando, asseritamente rovinando a terra**), ma, altresì, nel **corredo fotografico, riprodacente lo stato dei luoghi, allegato al fascicolo della convenuta Civica Amministrazione**, laddove si evince chiaramente la totale assenza di "insidiosità" della *res*, stante la visibile differenza di cromatura tra l'originario asfalto del tratto stradale in questione ed il successivo bitume

apposti a seguito di interventi dello stesso, circostanza connessa la quale, per la sua intrinseca oggettività, non appare suscettibile di trovare sconfessioni in mere dichiarazioni testimoniali, per di più valutative.

Alla luce di quanto detto, gli impugnati capi della statuizione in disamina, anche sotto tale diverso profilo, non possono che essere riformati con una pronuncia che, nell'affermare la mancata allegazione dell'onere della prova da parte del presunto danneggiato, in una alla insussistenza, avuto riguardo alle emergenze documentali, della intrinseca insidiosità connessa alla res di produrre il lamentato danno, rigetti in toto le domande attoree.

A tal uopo, dove essere evidenziato come la richiesta riforma trovi conforto nei recentissimi arresti giurisprudenziali formalisi sulla questione, i quali hanno fugato ogni dubbio in merito alla circostanza che *"...è onere del danneggiato fornire positiva prova in ordine al nesso di causalità tra il danno e la res e, tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'abitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connessa, atteso che in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato ... La oggettiva pericolosità (cd. insidiosità) della res avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un *privilegio* rispetto alla prova *liberatoria*"* (cfr. Cassazione civile, VI sez., n. 1896 del 3 Febbraio 2015; Cassazione civile, VI sez., 9 marzo 2015).

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno avuto cura di precisare che *"È erroneo l'assunto in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto*

*L'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della pedana insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso furtivo" (cfr. Cassazione civile, VI sez, n. 1896 del 3 Febbraio 2015).*

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peraltro, deve essere evidenziato come il materiale fotografico in sti, **unica fonte di prova connotata dai caratteri della certezza ed oggettività**, fosse tale da comprovare, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, l'obiettiva visibilità dell'anomalia del marciapiede ove si asserisce essersi verificato il lamentato evento dannoso. Tali immagini, infatti, non potevano non condurre il Giudicante a ritenere comprovata, considerate le circostanze di tempo (ore 08:30/10:00 del 2 novembre 2010) e di luogo descritte (discesa dal marciapiede) - l'imputabilità del fatto dannoso al pedone, verosimilmente conrso ad una mera disattenzione nell'incedere.

Costituisce consolidato arresto giurisprudenziale quello in ordine al quale *"... tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., l'eventuale compartimento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene demaniale risulta idoneo ad escludere la responsabilità della P.A., quando il comportamento sia potenzialmente idoneo a provocare per se solo il danno, ininterrompendo il nesso etiologico tra il bene ed il danno stesso, si da jure regredire la condizione materiale della cosa da causa a mera occasione di pregiudizio" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2006, n. 8106; Cass. Civ., Sez. III, 6.7.2006, n. 15384; Cass. Civ.,*

Sez. IV, 19.2.2009, n. 4934; Cass. Civ. Sez. III, 22.03.2011 n° 6550, Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999).

La semplice presenza in una strada soggetta al pubblico transito, di irregolarità del manto, che impongono l'adozione di particolari cautele agli utenti (nel caso di specie, ancora di più - poiché l'attore, acciugandosi a scendere dal marciapiede, avrebbe dovuto necessariamente guardare a terra, prima di impegnare la discesa imposta dal gradino) non è certamente sufficiente a costituire l'Ente proprietario della strada responsabile del danno sofferto dagli utenti, i quali, nel transitare per detta strada, non abbiano adeguato la propria condotta alle cautele ed alla prudenza rese necessarie dalle caratteristiche proprie della strada stessa. Tal invero, com'è stato correttamente osservato, il concetto di prevedibilità, come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo si concretizza nell'imporre al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado di maggiore attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza ( per tutte, Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. Civ. 22 ottobre 2013, n. 23919).

A tal proposito, non può non evidenziarsi come le situazioni di rischio connaturate al vivere sociale devono essere considerate conseguenze di un determinato fatto, solamente se rientrano in una successione normale di eventi, secondo l'id quod alicuique accidit ovvero secondo un calcolo di regolarità statistica, da valutarsi a seconda di tutte le circostanze del caso.

Pertanto, per accertare se una condotta umana sia o no causa, in senso giuridico, di un determinato evento, occorre stabilire un confronto tra le conseguenze che - secondo un giudizio di probabilità ex ante - essa era idonea a provocare e le

conseguenze concrete provocate, nel senso che se queste non furono volute, né erano comunque prevedibili ed evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, il rapporto di causalità tra il comportamento umano e l'evento è da escludere proprio perché interrotto dallo stesso fatto del danneggiante.

Per la sussistenza, quindi, del nesso di causalità materiale, non è sufficiente che tra l'antecedente (comportamento doloso o colposo) e il dato consequenziale (l'evento) vi sia un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente, senza il quale non si sarebbe verificato.

In tale prospettiva, possono ritenersi causati dall'uomo (e, dunque, non eccezionali) solo quei risultati della condotta che rientrano nella sua sfera di "poteri conoscitivi e volitivi" (ivi compresi i risultati non voluti, ma che egli era comunque in grado di impedire calcolandoli in anticipo o quindi normalmente prevedibili).

In questa ottica, con particolare riferimento all'uso del bene demaniale, si osserva che *"...la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale e, segnatamente della strada, va valutata anche in relazione all'affidamento che è ragionevole porre all'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. Per il principio dell'affidamento, il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo"* (c.c. Cass. Civ., III, 6/7/2006 n. 15384).

Inoltre, la richiesta *reformatio* è perfettamente coerente con l'approdo giuridico secondo il quale: *"nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. Civ. 18/01/2006, n. 832; Cass. Civ. n. 5578/2007; Cass. Civ. n. 4308/2002; Cass. Civ. n. 2231/2001; Cass. Civ. n. 4616/1999) si verifica un'ipotesi di caso fortuito, che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c."* (Cassazione civile, III sez., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cassazione civile, VI sez., 9 marzo 2015, n. 4663; Cassazione civile, VI sez., n. 1896 del 3 Febbraio 2015).

Le argomentazioni sopra dedotte e l'operata ricostruzione dei fatti, supportate dalle prove documentali, in uno stile enunciazioni giuridiche, poste a conforto della richiesta riforma, sono idonee a ritenere sussistenti ragionevoli probabilità di accoglimento dell'interposto gravame.

#### *Sul quantum debeatur.*

In subordine, per mera completezza difensiva, senza recesso alcuno dalle superiori meglio argomentate censure, si impugna il capo della sentenza in commento relativo alla quantificazione dei presunti danni sofferti dall'attore, poiché manifestazione errata.

Ed invero, il Decidente *ex primis curis* sul punto così ha statuito *"Per quanto, invece, concerne il danno non patrimoniale, vanno condivise, in quanto congrue e convincenti, le conclusioni cui è pervenuto il ctm medico-legale, all'estito di un approfondito esame della documentazione medica depositata in giudizio e dell'esame obiettivo dell'attore. In particolare, dalla relazione peritale si evince che l'attore ha riportato lesioni (trauma distorsivo del piede sinistro con*

distacco parcellare osseo della base del 5° metatarso") in evidente nesso di causalità con il sinistro allegato, che hanno comportato:

- un'invalidità temporanea totale di giorni 30;
- un'invalidità temporanea parziale: al 75% di giorni 18, al 50% di giorni 15; al 25% di ulteriori giorni 15;
- e postumi permanentemente menomativi della integrità e validità biologica ("lieve algia dell'articolazione tarso-metatarsale 5", a minima incidenza funzionale") nella misura dell'1% (uno per cento).

In linea con quanto ritenuto dal CTU, la suddetta menomazione non ha ridotto la capacità lavorativa generica né specifica del danneggiato, né renderà necessarie in futuro spese mediche.

Ciò posto, per quantificare tale danno non patrimoniale occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Va, tuttavia, stabilito se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sfortuni stradali.

Tre linee di pensiero si contengono il compu... ..Orbene, anche alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. in particolare Cass. 7 giugno 2011 n. 12408), si ritiene di dover aderire alla seconda delle soluzioni prospettate. La sopracitata sentenza n. 12408/2011 (alle cui convincenti argomentazioni si rimanda ex art. 118-disp att. c.p.c.) merita, altresì, adesione anche nella parte in cui individua il metro della corretta liquidazione del danno

non patrimoniale, a livello nazionale, nelle 'tabelle' elaborate dal Tribunale di Milano. Passerò, quindi, alla 'monetizzazione' del danno non patrimoniale, alla stregua delle citate Tabelle milanesi aggiornate al 2014 considerati il valore/punto percentuale di invalidità permanente, accertato dal CTU, nella misura dell'1% e l'età del danneggiato al momento del fatto (>2 anni), l'entità del danno biologico da invalidità 'permanente' deve dunque liquidarsi in € 1.688,06.

Per quanto concerne, poi, il danno biologico 'da invalidità temporanea', è opportuno precisare che tale voce di danno, pur rientrando nel danno biologico, deve formare oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità permanente, in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta della malattia, in particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una somma pari a € 96,00 (cfr. valore minimo indicato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate a luglio 2014), mentre per l'invalidità temporanea parziale il danno va liquidato in una proporzionale riduzione percentuale della voce della L.T.A..

Adunando da tale premessa, il danno da invalidità temporanea deve quantificarsi: in € 2.880,00 (ITA 96x 30) ÷ 1.296 (=75% di 96 · 72 x 18) + 720 (=50% di 96 x 15). 360 (=25% di 96÷ 24 x 15), per un totale di € 5.256,00.

Quindi, a titolo di danno non patrimoniale (complessivamente valutato con le sue componenti dinamiche di tipo esistenziale) è dovuta all'attore la complessiva somma di € 6.344,00 (1.098,00+€ 5.256,00). Con ciò si ritiene esaurito l'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla salute riportato dall'attore nel sinistro per cui è causa, di talché ogni altra voce di danno si tradurrebbe in una duplicazione risarcitoria. A questo proposito è opportuno precisare che il sistema di liquidazione applicato, in ossequio ai principi espressi dalla Cassazione, o

Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 26972 del 24.6/11.11.2008, è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale principio della necessaria integrità del risarcimento, traducendosi, infatti, nella liquidazione unitaria tanto del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali che in quelli dinamico-relazionali, quanto del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva": tale sistema, cioè, è strumentale

alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato nominativamente descritti e liquidati a titolo di c.d. danno biologico, esistenziale e di c.d. danno morale.

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione del danno, in dipendenza di particolari condizioni soggettive, se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità: peculiarità che, nel caso di specie, non sono state affatto provate (neppure in via presuntiva) da parte attrice, anche in ragione della non gravità delle lesioni riportate. Alla luce delle susposte considerazioni, il Comune di Castelvetro è, dunque, condannato a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa ed in conseguenza del sinistro imputabile ex art. 2051 c.c. al primo, la somma di € 6.344,00... (cfr. pagg. 6, 7 ed 8 sentenza gravata). Il tutto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.

Orbene, detto calcolo è manifestamente errato, poiché, nella decisa e non condivisa ipotesi della sussistenza in capo al signor Orlando Simone di danni imputabili al contegno posto in essere dalla convenuta Civica Amministrazione, anche a voler condividere l'applicabilità alla fattispecie in disamina della Tabella

del Tribunale di Milano, l'importo a tal fine liquidabile non poteva che essere quello meglio indicato nella tabella che segue:

| <b>Tabella di riferimento Tribunale di Milano</b> | <b>2014-2015</b>  |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Età del danneggiato                               | 52 anni           |
| Percentuale di invalidità permanente              | 1%                |
| Giorni di invalidità temporanea totale            | 30                |
| Giorni di invalidità tempor. parziale al 75%      | 18                |
| Giorni di invalidità tempor. parziale al 50%      | 15                |
| Giorni di invalidità tempor. parziale al 25%      | 15                |
| <b>Danno biologico permanente</b>                 | <b>€ 628,77</b>   |
| <b>Invalidità temporanea totale</b>               | <b>€ 1.392,90</b> |
| <b>Invalidità temporanea parziale al 75%</b>      | <b>€ 626,81</b>   |
| <b>Invalidità temporanea parziale al 50%</b>      | <b>€ 348,23</b>   |
| <b>Invalidità temporanea parziale al 25%</b>      | <b>€ 174,11</b>   |
| <b>Danno biologico temporaneo</b>                 | <b>€ 2.562,05</b> |
| <b>Danno morale</b>                               | <b>€ 0,00</b>     |
| Spese mediche                                     | € 0,00            |
| Altre spese                                       | € 0,00            |
| <b>TOTALE:</b>                                    | <b>€ 3.170,82</b> |

Orbene, come ognuno vede, detto capo, ancorché impugnato in via subordinata e senza ricorso dei superiori assoggetti motivi di appello, non può che essere eventualmente riformato con una pronuncia che limiti la domanda risarcitoria dell'attore al minor importo di € 3.170,82.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, il Comune di Casteivetrano, come sopra rappresentato e difeso

**C. U. T. A.**

**ORLANDO SIMONE** (c.f. RLN SMN 58M01 C285K), nato a Casteivetrano il 4.8.1958, ivi residente nella via L. Costanzo, 9/B.

**A COMPARIRE**




## DICHIARAZIONE EX ART. 183 CPC

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 ult. co. cpc, tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti: fax: 0924 904244 – 0924 905688 – PEC [fvagile@pec.comune.castelvetrano.it](mailto:fvagile@pec.comune.castelvetrano.it).

**Offre in comunicazione:** 1) fascicolo del primo grado di giudizio; 2) copia conforme sentenza impugnata, notificata l'8 aprile 2015; 3) deliberazione di G.M. di nomina difensore.

Castelvetrano, 4 maggio 2015

  
avv. brando ven. Vasile

## RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del Comune di Castelvetrano, ormai sopra rappresentato e difeso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notificazioni ed Esecuzioni del Tribunale di Marsala, ho notificato copia conforme del suddetto atto di appello a

**ORLANDO SIMONE** (c.I. RLN SMN 58M04 C286K), nato a Castelvetrano il 4.8.1958, ivi residente nella via L. Centonze, 9/B, **effettivamente domiciliato in Castelvetrano, via Milazzo, 80/A**, presso lo studio dei procuratori costituiti, Avv.ti Daniele Bernardone e Silvestre Curi Giardina, facendone consegna e marchi di

Regione Siciliana  
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetrano  
Selinunte

III<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ALL. "D"

Prot. n° 24478 del 26/06/2015

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
SEDE

Oggetto: **Proposta di deliberazione** del C.C. "Sentenza n. 321/2015 emessa dal Tribunale di Marsala ORLANDO SIMONE c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"

**ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI**

**LA III C.C.P.**

Con verbale n. 48 del 26/06/2015

**Presenti i Consiglieri:** Barresi Pietro, Sciaccia Pietro, Vaccara Antonino e Zaccone Giuseppe.

**Assenti i Consiglieri:** Bertolino Tommaso, Calamia Pasquale, D'Angelo Piero, Piazza Maurizio e La Croce Bartolomeo.

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri Barresi, Sciaccia e Zaccone votano favorevole;
- Il Consigliere Vaccara rinvia la votazione in Consiglio Comunale.



D'ordine del Presidente  
La Segretaria della III C.C.P.

Orlando Antonina

*Antonina Orlando*

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunitario di Trapani



Città di Castelvetrano  
Selinunte

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari,  
Legali e Contenziosi, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione  
femminile

\*\*\*\*

Prot. n° 26547 del 29.06.2015

Al Presidente del Consiglio  
**SEDE**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione avente per oggetto "Sentenza n.32/2015 emessa dal  
Tribunale Ordinario di Marsala . Orlando Simone c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e  
riconoscimento debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 38 del 26 giugno 2015

- CONSIGLIERI PRESENTI: BERLINO, CURIALE, DI BELLA, ETIOPIA, SCIACIA;
- CONSIGLIERI ASSENTI: ACCARDO, LA CROCE, I.O PIANO RAMETTA, SALADINO.

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto:  
"Sentenza n.32/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala . Orlando Simone  
c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio", si esprime  
come segue:

I Consiglieri CURIALE e DI BELLA: RINVIANO IL LORO PARERE IN SEDE DI CONSIGLIO  
COMUNALE.

I Consiglieri BERLINO, ETIOPIA e SCIACIA: si esprimono FAVOREVOLMENTE

Il Segretario della VI C.C.P.  
Genn. Giuseppe Clemente



All. <sup>h</sup> F <sup>h</sup>

**COMUNE DI CASTELVETRANO**

*Provincia di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 69/2015 del 15/06/2015 Prot. 72

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE** sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 321/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Marsala . Orlando Simone ex Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione o negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 10.474,40 al redigendo Bilancio 2015 .**

**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**



**Reg. Maria Nastasi (Presidente)**

Handwritten signature of Maria Nastasi, the President of the Collegio dei Revisori, written over a horizontal line.

**Dr. Angela Nastasi (Componente)**

Handwritten signature of Angela Nastasi, a member of the Collegio dei Revisori, written over a horizontal line.

**Dr. Giacomo Ella (Componente)**

Handwritten signature of Giacomo Ella, a member of the Collegio dei Revisori, written over a horizontal line.

ADD. G.

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29/06/2015

OGGETTO: DEBITO F.B.N. 321/2015

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| N. | Cognome e Nome             | PREF. | SI | NO   |
|----|----------------------------|-------|----|------|
| 1  | INGRASCIOTTA SALVATORE     | 448   | X  |      |
| 2  | MARTINO FRANCESCO          | 415   |    |      |
| 3  | CAFISO VINCENZO            | 373   |    | AST. |
| 4  | BARRESI PIERO              | 350   | X  |      |
| 5  | PERRICONE LUCIANO          | 331   |    |      |
| 6  | VACCARA ANTONINO           | 284   |    |      |
| 7  | GIURINTANO NICOLA          | 251   | X  |      |
| 8  | LO PIANO RAMETTA GIANPIERO | 247   |    |      |
| 9  | CURIALE GIUSEPPE           | 232   |    |      |
| 10 | CALAMIA PASQUALE           | 232   |    |      |
| 11 | LA CROCE BARTOLOMEO        | 230   | X  |      |
| 12 | ZACCONE GIUSEPPE           | 229   | X  |      |
| 13 | DI BELLA MONICA            | 229   |    |      |
| 14 | ACCARDO GAFTANO            | 224   |    |      |
| 15 | BERLINO GIUSEPPE           | 222   | X  |      |
| 16 | D'ANGELO PIERO             | 221   |    | AST. |
| 17 | BERTOLINO TOMMASO          | 208   |    |      |
| 18 | VACCARINO SALVATORE        | 208   | X  |      |
| 19 | SCIACIA PIETRO             | 201   | X  |      |
| 20 | ADAMO ENRICO               | 196   |    |      |
| 21 | DI MAIO GIUSEPPE           | 187   | X  |      |
| 22 | VARVARO GASPARE            | 186   | X  |      |
| 23 | BONSIGNORE FRANCESCO       | 186   |    | AST. |
| 24 | SALADINO GIACOMO           | 173   |    |      |
| 25 | ETIOPIA GIUSEPPA           | 151   | X  |      |
| 26 | PIAZZA MAURIZIO            | 141   |    |      |
| 27 | SILLITTO MARIA             | 132   | X  |      |
| 28 | AGATE VINCENZO             | 129   | X  |      |
| 29 | GIANNI VIGNI FRANCESCO     | 126   | X  |      |

14 3

100. H

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29/06/2015

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVITA' DEBITO F.B. 321/2015  
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| N. | Cognome e Nome             | PREF. | SI | NO   |
|----|----------------------------|-------|----|------|
| 1  | INGRASCIO' SAI VATORE      | 448   | X  |      |
| 2  | MARTINO FRANCESCO          | 416   |    |      |
| 3  | CALISO VINCENZO            | 373   |    | AST. |
| 4  | BARRESI PIERO              | 350   | X  |      |
| 5  | PERRICONE LUCIANO          | 331   |    |      |
| 6  | VACCARA ANTONINO           | 284   |    |      |
| 7  | GIURINTANO NICOLA          | 261   | X  |      |
| 8  | LO PIANO RAMETTA GIANPIERO | 247   |    |      |
| 9  | CURIALE GIUSEPPE           | 232   |    |      |
| 10 | CALAMIA PASQUALE           | 232   |    |      |
| 11 | LA CROCE BARTOLOMEO        | 230   | X  |      |
| 12 | ZACCONE GIUSEPPE           | 229   | X  |      |
| 13 | DI BELLA MONICA            | 229   |    |      |
| 14 | ACCARDO GAETANO            | 224   |    |      |
| 15 | BERI INO GIUSEPPE          | 222   | X  |      |
| 16 | D'ANGELO PIERO             | 221   |    | AST. |
| 17 | BERTOLINO TOMMASO          | 208   |    |      |
| 18 | VACCARINO SALVATORE        | 208   | X  |      |
| 19 | SCIACIA PIETRO             | 201   | X  |      |
| 20 | ADAMO ENRICO               | 196   |    |      |
| 21 | DI MAIO GIUSEPPE           | 187   | X  |      |
| 22 | VARVARO GASPARE            | 186   | X  |      |
| 23 | BONSIGNORE FRANCESCO       | 186   |    | AST. |
| 24 | SALADINO GIACOMO           | 173   |    |      |
| 25 | ETIOPIA GIUSEPPA           | 151   | X  |      |
| 26 | PIAZZA MAURIZIO            | 141   |    |      |
| 27 | SILLITTO MARIA             | 132   | X  |      |
| 28 | AGATE VINCENZO             | 129   | X  |      |
| 29 | GIANNILIVIGNI FRANCESCO    | 128   | X  |      |

14 3